

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, che dispone: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamato inoltre l'art. 63 del medesimo decreto, che concede facoltà ai comuni di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinati a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base a tariffa;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale compete al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 20/03/2009 con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che la competenza a deliberare le tariffe del Cosap spetta alla Giunta Comunale;

Valutata l'opportunità di introdurre criteri alternativi per il pagamento del canone per i cosiddetti "spuntisti", in un'ottica di semplificazione ed economicità delle procedure;

Ritenuto di dover prolungare il periodo di avviamento dei mercati comunali di nuova istituzione attraverso il pagamento di un canone ridotto;

Dato atto che si rende necessario aggiornare la ripartizione tra gli spazi di 1^a e di 2^a categoria;

Acquisito il parere favorevole dell'Area risorse finanziarie e personale ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 212 del 27 luglio 2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti;

Preso atto che prima della votazione si assentano dall'aula i Consiglieri Costantin e Lietti – rimangono pertanto presenti n. 16 componenti il Consiglio comunale;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

- 1) Di aggiornare l'art. 20 del vigente Regolamento comunale, posizionando nell'elenco degli spazi di 1^ categoria la Via Papa Giovanni XXIII.
- 2) Di apportare all'art. 21 – punto 1 – lettera A) la seguente modifica:
 - per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è stabilita dalla Giunta Comunale.
- 3) Di modificare l'art. 24, comma 1, sostituendo alla tipologia di occupazione degli ambulanti spuntista in mercato settimanale le parole “(per i primi 15 mesi)” con le parole “(per i primi 36 mesi....)”.
- 4) Di inserire all'art. 28, il comma 3-bis, formulato come segue:
 - per le occupazioni temporanee realizzate nei mercati da venditori ambulanti senza posteggio fisso (cosiddetti spuntisti), il pagamento del canone può avvenire o al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, volta per volta, oppure in un'unica soluzione che copra fino ad un massimo di 10 occupazioni.

Successivamente, con separata votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, con il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.